

FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA

**LA RILEVANZA DI ATTI E PROVVEDIMENTI
DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA
GIUSTIZIA ORDINARIA**

Giudizio disciplinare sportivo: atti, provvedimenti, sanzioni.

Rapporti con la giustizia ordinaria.

Avv. Aldo Bissi

Perugia, 13 gennaio 2017

KELSEN

TEORIA NORMATIVA

SANTI ROMANO

TEORIA ISTITUZIONALISTA

=

PLURALITA' DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI

GIURIDICITA' DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

CASS. 11.2.1978 n. 625

**NELL'AMBITO DELLA TEORIA
ISTITUZIONALISTA SI PARLA DI
«GERARCHIA DELLE ISTITUZIONI»
LA CUI RATIO E' LA STESSA DEL
PRINCIPIO DI GERARCHIA DELLE
FONTI**

FONTI DI COGNIZIONE

ART. 2 COST.

ART.18 COST.

ART.15 D. LGS.VO 23.7.1999 N. 242

ARTT. 1, 2, 3 L. 17.10.2003 N. 280

**ORDINAMENTO PRIVO DI SOVRANITA'
(SUPERIOREM RECOGNOSCENS)**

**MA 'ORIGINARIO'
AUTONOMO DALL'ORDINAMENTO STATUALE**

(CASS. 28.9.2005 n.1819

CASS. 27.9.2006 N.21005)

AUTONOMIA SENZA LIMITI?

IL SISTEMA E' QUELLO DELINEATO
DALLA LEGGE 280/03

CON LE INTERPRETAZIONI CHE SONO STATE DATE DALLA
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

IN PARTICOLARE:

CONSIGLIO DI STATO 25.11.2008 N.5782

INCIDENZA SU DIRITTI SOGGETTIVI
INDISPONIBILI = GIUDICE ORDINARIO

INCIDENZA SU INTERESSI LEGITTIMI=
GIUDICE AMMINISTRATIVO

INCIDENZA INTERNA=
IRRILEVANZA NELL'ORDINAMENTO
STATALE

**- TENDENZA DELLA GIURISPRUDENZA AD AMPLIARE
L'AMBITO DI RILEVANZA ESTERNA E QUINDI DI
SINDACABILITA'**

**- ARRESTO CORTE COSTITUZIONALE
11.2.2011 N.49**

VINCOLO DI GIUSTIZIA (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

-natura

-doppia approvazione ex art.1341 c.c.?

(NO: Cass. Sez. Lav. 1.8.1993 n.11751)

(NO: Cass. Sez. I Civ. 9.4.1993 n.4351)

PRINCIPI DELLA SENTENZA

CASS 28.9.2005 N.18919

(VINCOLO DI GIUSTIZIA)

1) MOMENTO FONDAMENTALE DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO FINALIZZATO A GARANTIRNE L'AUTONOMIA

2) ORIGINE CONTRATTUALE DELL'ADESIONE SPONTANEA ALLA COMUNITA' SPORTIVA
—————→ NATURA PRIVATISTICA DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE (ART.15 D. LGS.VO
23.7.1999 N. 242)

3) LA RINUNZIA PREVENTIVA ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE SI FONDA SUL CONSENSO DELLE PARTI

4) TALE CONFIGURAZIONE RENDE INCONFERENTE IL RICHIAMO AGLI ARTT. 24 E 102 COST.

5) LE PARTI POSSO DEVOLVERE LA CONTROVERSA IN ARBITRI, QUANDO SI VERTA SU DIRITTI DISPONIBILI

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SPORTIVO

FONTI :

- PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
DEL. CONSIGLIO NAZ. CONI 15.7.2014 N. 1519
- CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA CONI
DEL. CONSIGLIO NAZ. CONI 15.7.2014 N. 1518
- CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC
DECRETO COMMISSARIO AD ACTA 30.7.2014

LA RESPONSABILITA'

ART.4 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

-DIRETTA

-OGGETTIVA

-PRESUNTA

-Per fatto altrui (capitano della squadra per condotta di giocatore non identificato)

RESPONSABILITA' OGGETTIVA SCONOSCIUTA NELL'ORDINAMENTO STATALE?

- ART. 2049 C.C.
- PRETERINTENZIONE - ARTT. 584 - 586 C.P.
- ABERRATIO ICTUS E DELICTI ARTT. 82 - 83 C.P.
- RESPONSABILITA' C.D. ANOMALA - ART. 116 C.P.
- DELITTI AGGRAVATI DALL'EVENTO
- ART. 18 L.194/78
- ART. 42 COMMA 3 C.P.

La legge determina i casi nei quali l'evento è altrimenti posto a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione

**FONDAMENTO:
INDUZIONE ALL'ADOZIONE DI MODELLI
ORGANIZZATIVI, IN ANALOGIA A QUELLI
PREVISTI DAL D.LGS.VO 231/2001**

NATURA:

ADDEBITO PER CULPA IN ELIGENDO

ES: RESPONSABILITA' DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO
PER FATTO DEL PROMOTORE (REGOL. CONSOB 11522/98

L. 2.1.91 N. 1 LEGGE SIM
ART. 31 D.LGS.VO 24.2.98 n. 58)

ADDEBITO PER CULPA IN VIGILANDO

ES: ART. 1228 C.C.

ART. 2049 C.C.

RESPONSABILITA' PER COSE IN CUSTODIA

(CASS. 8.6.2008 n. 4279)

STRUTTURA GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

PROCURA FEDERALE

ASPETTI TECNICI	ASPETTI DISCIPLINARI ECONOMICI E TESSERAMENTO
GIUDICE SPORTIVO (nazionale o territoriale)	TRIBUNALE FEDERALE (nazionale o territoriale)
↓	↓
CORTE SPORTIVA D'APPELLO (nazionale o territoriale)	CORTE FEDERALE D'APPELLO

STRUTTURA GIUSTIZIA DISCIPLINARE A.I.A.

- PROCURA ARBITRALE

- 16 COMMISSIONI DISCIPLINA REGIONALI

- COMMISSIONE DISCIPLINA NAZIONALE



COMMISSIONE DISCIPLINA APPELLO

**** **** ****

I DIRIGENTI NAZIONALI A.I.A. SONO SOGGETTI ALLA
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT CONI

- Esauriti tutti i gradi di giustizia endofederale
(o endoassociativa, per gli arbitri)
- Solo per questioni di diritto, o omessa o insufficiente
motivazione
- Obbligo di assistenza tecnica (avvocato)

PRINCIPI CGS

- PERPETUITA' DELLA GIURISDIZIONE SPORTIVA
- CONTRADDITTORIO
- PARITA' DELLE PARTI
- TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA
- GIUSTO PROCESSO
- DECISIONE MOTIVATA E PUBBLICA
- CELERITA' E INFORMALITA' DEL PROCEDIMENTO

SANZIONI

SOCIETA' ARTT. 17-18

- Perdita della gara
- Penalizzazione in classifica
- Ammonizione
- Ammenda
- Ammenda con diffida
- Gara a porte chiuse
- Gara con settori di spalti vuoti
- Squalifica del campo
- Retrocessione
- Revoca titoli sportivi
- Non ammissione a competizioni
- Divieto tesseramento calciatori

SANZIONI

TESSERATI - SOCI - DIRIGENTI

ART. 19

- Ammonizione
- Ammonizione con diffida
- Ammenda
- Ammenda con diffida
- Squalifica per una o più giornate
- Squalifica a tempo determinato
- Divieto di accedere agli impianti ove si svolgono competizioni (FIGC, UEFA, FIFA)
- Inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, UEFA o FIFA

ISTITUTI

ART. 23

PATTEGGIAMENTO

ART. 26

AMNISTIA - INDULTO

ART. 27

GRAZIA

PRESCRIZIONE

Termine ottava stagione sportiva successiva

ESTINZIONE DELL'AZIONE

(‘PROCESSO BREVE’)

ART. 38 CGS CONI

ART. 34 CGS FIGC

90 giorni I GRADO

60 giorni APPELLO

RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

OBBLIGO DI RAPPORTO

ART. 2 L.13.12.1989 N.401 PRESIDENTE ORGANO DISCIPLINA

ART.49 CGS CONI

ART.32 SEPTIES CGS FIGC

PROCURATORE FEDERALE TRASMETTE ATTI A PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA

OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

ART. 50 CGS CONI

ART. 32 OCTIES CGS FIGC

PROCURATORE FEDERALE HA OBBLIGO DI
COLLABORARE CON PROCURA ANTIDOPING
E CON UFFICIO PUBBLICO MINISTERO

RICHIESTA ATTI

ART. 49 CGS CONI

ART. 2 c. 3 L.13.12.1989 n.401

ART. 32 SEPTIES CSG FIGC

- PROCURATORE FEDERALE PUO' RICHIEDERE COPIA ATTI AL PUBBLICO MINISTERO
- UTILIZZABILITA' ATTI NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
- ATTI RISERVATI COMPATIBILMENTE ALL'UTILIZZO NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 1 CGS FIGC

AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO
FEDERALE

INDIPENDENTEMENTE DAI
PROCEDIMENTI INNANZI ALL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA ORDINARIA

ART. 2 L. 23.12.1989 N. 401

NON INFLUENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE

L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'art.1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.

EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE PASSATA IN GIUDICATO

ART.39 CGS CONI

SENTENZA PENALE CONDANNA

SENTENZA PENALE ASSOLUZIONE

SENTENZE CHE DEFINISCONO QUERELE DI FALSO

NO SOSPENSIONE PER PREGIUDIZIALITA'